

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3422

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa del senatore PREIONI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 1998**

—————

Modifiche al Titolo V della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione alla provincia del Verbano Cusio Ossola dello Statuto d’autonomia provinciale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Da quando la provincia del Verbano Cusio Ossola (VCO) è diventata una realtà, ed ha assunto la pienezza delle proprie funzioni operative con le elezioni del 1995, è stata da più parti esposta l'opinione che all'ente andrebbero attribuiti maggiori poteri e mezzi per rendere l'azione amministrativa più efficace ed aderente alle attese della popolazione.

I giornali locali hanno quindi divulgato le dichiarazioni provenienti da diverse forze politiche, tendenti a lanciare, almeno come *slogan*, l'espressione «provincia autonoma», mutuando l'aggettivo dalla felice esperienza delle province di Trento e di Bolzano, e creando quindi la suggestione che al pari di esse la provincia alpina del VCO meriterebbe di ottenere riconoscimento di autonomia anche finanziaria e normativa ben più ampia di quella consentita dalla vigente legislazione.

Volendo però passare dalle generiche invocazioni di una non meglio definita «provincia autonoma» alla individuazione di possibili contenuti di concreta autonomia, ci si accorge che gli spazi di manovra in applicazione della normativa vigente sono estremamente limitati e che la stessa Costituzione rende angusto il luogo entro il quale l'incontenibile desiderio di autonomia vorrebbe trovare espansione.

Il desiderio di assecondare le istanze autonomistiche locali porta quindi alla ricerca delle iniziative legislative presentate nella corrente legislatura ed al rinvenimento di due atti: uno di iniziativa parlamentare, del senatore Manfroi (atto Senato n. 2061, «Istituzione della provincia autonoma di Belluno»), e un altro di iniziativa popolare depositato alla Corte di cassazione in data 2 luglio 1998, intitolato «Modifica del Titolo V della Costituzione in materia di auto-

mie provinciali e locali ed attribuzione alla provincia di Bergamo dello statuto di autonomia provinciale», redatto da un comitato costituitosi il 28 aprile 1998 e composto da docenti universitari, parlamentari ed amministratori esperti di problemi degli enti locali.

Di particolare interesse, per la grande portata innovativa, è quest'ultimo, in quanto propone una complessa riformulazione della Costituzione attraverso la riscrittura degli articoli 114, 115, 116, 117, 118, 128, 129, 130 e 133 e l'inserimento di diversi articoli aggiuntivi, e che, non essendo al momento noto alla sede parlamentare, pare opportuno in questo contesto inserire riferendo integralmente la parte illustrativa, come qui di seguito trascritto.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA POPOLARE REDATTO IN ARTICOLI, EX ARTICOLO 71, COMMA SECONDO, COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIA:

«Modifiche al Titolo V della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione alla Provincia di Bergamo e ad altre Province dello Statuto d'autonomia provinciale».

«Le Province, Enti autonomi locali, territoriali, intermedi tra comuni e regioni, hanno, in via di mero principio, nella Repubblica Italiana, un particolare riconoscimento e godono, altresì, di garanzia costituzionale in forza dell'articolo 5 della Costituzione che ha carattere generale e solenne essendo inserito nei dodici "*Principi fondamentali*" che introducono la Carta. Com'è noto tali "*Principi*" rappresentano sia i valori centrali e qualificanti della Repubblica,

sia gli obiettivi primari e permanenti che la Costituzione prescrive al legislatore ordinario perchè essi abbiano rigorosa tutela e piena attuazione.

A rafforzare il principio generale autonomistico di cui all'articolo 5 - che riguarda tutte le autonomie territoriali locali e che la stessa norma costituzionale tiene a ben distinguere da quello del decentramento amministrativo, che è pure richiamato nel predetto articolo 5 - va ricordato che nella Costituzione sono ad esso anche collegate significative norme di carattere ordinamentale: "Parte Seconda", Titolo V, articoli 114 ("La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni") e 128 ("Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni").

L'autonomia delle Province va altresì considerata, sotto il profilo costituzionale, anche per i combinati disposti dell'articolo 116 della Costituzione ("Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia secondo Statuti speciali, adottati con leggi costituzionali") e delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (risultante dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5; dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1777; dalla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, e dalla legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1), nonché delle modificazioni apportate dalle leggi costituzionali 12 aprile 1989, n. 3, e 23 settembre 1993, n. 2, e dalla legge 30 novembre 1989, n. 386.

In forza di questa normativa, alle province di Trento e di Bolzano sono attribuite "forme e condizioni particolari di autonomia" (articolo 3, comma terzo, dello Statuto) che si concretano, tra l'altro ma non esclusivamente, nella potestà legislativa primaria in numerose ed importanti materie (articolo 9 dello Statuto) e nella potestà le-

gislativa secondaria in altre rilevanti materie (articolo 9 dello Statuto). Alle province di Trento e di Bolzano sono anche attribuite, o devolute, cospicue quote del gettito delle entrate tributarie dello Stato percette nei rispettivi territori (articoli 70, 71 e 78 dello Statuto).

È evidente che in questo modo si è creata ed andata consolidandosi sempre più una grave situazione di *disparità di condizione costituzionale* tra i cittadini delle due province di Trento e di Bolzano e quelli delle province che non possono fruire della stessa normativa qui richiamata. Tale *discriminazione* appare gravemente lesiva di alcuni fondamentali principi della Costituzione, soprattutto in una situazione parlamentare ed istituzionale nazionale nella quale da circa tre lustri - ed attraverso l'attività di ben tre "Commissioni parlamentari per le riforme costituzionali" ed altre iniziative sia governative, sia parlamentari e delle regioni - la revisione dell'intera "Parte Seconda" della Costituzione - e, quindi, anche dell'intero Titolo V - è stata posta come impegno inderogabile primario.

Indipendentemente, quindi, dalle conseguenze gravissime che i mancati risultati della terza "Commissione Bicamerale" - istituita con la legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1 - palesano a danno di tutte le autonomie, risulta ormai pacifico che, nel dibattito politico e parlamentare, nell'opinione pubblica e nella comune cultura giuridico-politica, il nucleo essenziale ed innovativo delle progettate, ma sinora totalmente mancate, riforme, è individuato proprio nella piena attuazione costituzionale delle autonomie locali, nel completamento e nella traduzione nell'ordinamento del principio fondamentale autonomistico di cui all'articolo 5 della Costituzione.

Il "Progetto di legge costituzionale di iniziativa popolare", che viene qui illustrato, propone una revisione profonda di tutte le norme riguardanti in modo specifico le province, quali risultano essere attualmente normate dagli articoli 114 e seguenti che

formano la “*Parte Seconda*”, Titolo V, della Costituzione.

Lo scopo del presente “Progetto di legge” è in primo luogo quello di superare, dal punto di vista costituzionale, l’ormai insostenibile ed ingiustificabile *discriminazione* sopra denunciata e che coinvolge, insieme ai diritti dei cittadini, anche quelli delle loro istituzioni territoriali di autonomia, in particolare delle provincie.

Sul piano generale il “Progetto di legge” evidenzia, infatti, come, in forza dei “*Principi fondamentali*” della Costituzione della Repubblica, debbano essere eliminate due gravi e dannose violazioni di essenziali principi costituzionali.

Esse riguardano, anzitutto, l’eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, che deve essere attuata sempre e senza distinzione alcuna di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali (articolo 3 della Costituzione). In effetti la discriminazione costituzionale che favorisce, ad esempio i cittadini della provincia di Trento – per la quale non si possono certamente invocare le particolari condizioni storiche, etno-linguistiche e di garanzia internazionale di Bolzano – rispetto ai cittadini delle provincie prive dello Statuto speciale, non può non essere sollecitamente eliminata.

La seconda violazione costituzionale è rappresentata dalla mancata attuazione a favore delle provincie del “*diritto all’autonomia*” che è sancito in termini prescrittivi assai netti e perentori nell’articolo 5 della Costituzione, ma che risulta da sempre reso inoperante ed inefficace nella parte ordinamentale della stessa Costituzione a causa, come già accennato, di alcune norme della “*Parte Seconda*”, Titolo V, della Carta.

In termini propositivi questo “Progetto di legge” vuole, oltre che rendere coerenti ed effettive le norme concernenti l’ordinamento della Repubblica con i “*Principi fondamentali*” per quanto previsto e prescritto in materia di autonomie dall’articolo 5 della Costituzione, assicurare anche la loro piena e sollecita attuazione. Tutto ciò tenendo

conto di un contesto culturale, socio-economico, di competitività “di aree produttive”, che si colloca entro il mercato unico e la moneta unica europea ed entro la globalizzazione delle comunicazioni, delle produzioni, degli scambi.

Per conseguire questi essenziali obiettivi, senza i quali la Costituzione risulta inattuata e disattesa e le autonomie diventano una pura velleità, il presente “Progetto di legge” delinea una revisione degli articoli 114, 115, 116, 117, 118 della Costituzione per dare giuridica vigenza al principio autonomistico e per promuovere effettivamente le autonomie locali e adeguare così i principi ed i metodi della legislazione repubblicana alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.

Su queste premesse di principio, di coerenza e di effettività, può essere delineato e costruito un autentico pluralismo istituzionale ed autonomistico della Repubblica che, secondo questa nuova normativa, non più “*si riparte in Regioni, Provincie e Comuni*” (articolo 114 della Costituzione) ma, correttamente dal punto di vista costituzionale, risulta “*costituita dai Comuni, dalle Regioni, dalle Provincie e dallo Stato (articolo 114 della Costituzione secondo la modifica proposta dall’articolo 1 del presente “Progetto di legge”)*”.

Una pari dignità è conseguentemente prevista espressamente tra le autonomie dei comuni, delle provincie e delle regioni che sono tutti classificati e definiti come “*enti autonomi*”. Essi hanno distinti quanto effettivi ed articolati poteri e funzioni stabiliti dalla proposta revisione costituzionale ed articolati secondo il “*principio di sussidiarietà*” derivante, tra l’altro, dalle statuizioni del trattato di Maastricht e dalle conseguenti limitazioni della sovranità nazionale, non ancora recepite e formalizzate nella Costituzione (articolo 11 della Costituzione).

Infine, per accennare solo agli elementi di maggiore caratterizzazione generale della regione, la potestà legislativa viene ripartita tra le regioni, le provincie e lo Stato mentre

le funzioni regolamentari e amministrative sono attribuite ai comuni.

Il quadro autonomistico viene in questo modo nettamente riequilibrato e reso vitale e vigoroso con il vantaggio della funzionalità, della separazione delle competenze e dei ruoli di legislazione e gestione tra i diversi "enti autonomi" che operano sul territorio e lo Stato, della cooperazione nella responsabilizzazione di ciascun ente.

Un ulteriore elemento di riequilibrio autonomistico e di affermazione dell'egualianza costituzionale tra tutti i cittadini è, poi, rappresentato dalla conservazione alle regioni Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta, alla regione Trentino-Alto Adige ed alle due provincie autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali già oggi quest'ultima si articola, delle forme e condizioni di autonomia regionale e provinciale stabilite dai loro vigenti Statuti e dalle relative leggi costituzionali. Tuttavia, viene come profonda innovazione istituzionale affermata la possibilità che a tutte le provincie siano attribuite tramite specifici Statuti di autonomia provinciale adottati con leggi costituzionali, forme e condizioni particolari di autonomia normativa, finanziaria, organizzativa ed amministrativa adeguate ai caratteri comunitari delle popolazioni e dei territori, alle loro culture storiche, nonché alle caratteristiche produttive, economiche e sociali ed alla loro contribuzione all'erario.

Si tratta di una opzione di autonomia, di assunzione di responsabilità che, in un momento storico e politico di così accentuata e grave crisi com'è quella attuale, deve essere offerta a ciascuna provincia che ritenga di avere le caratteristiche soprariportate, nonché i tassi di sviluppo e di crescita in grado di sorreggere una struttura istituzionale di autonomia provinciale come quella delineata e che si rifà molto da vicino al "modello" già esistente e positivamente operante nelle provincie di Trento e di Bolzano.

Questa possibilità di optare per il nuovo regime costituzionale o di conservare l'attuale deve essere introdotta con la migliore sollecitudine e deve potere operare subito

perchè molte sono le provincie interessate fortemente ad uscire dall'inerzia nella quale sono costrette. Tenendo, perciò, conto di queste diffuse situazioni ed aspirazioni il presente "Progetto di legge" - che è maturato nel corso di circa due anni di ricerche e di discussioni con il Popolo bergamasco e le sue Istituzioni locali - prevede già mediante l'apposito nuovo articolo 116-bis della Costituzione (articolo 5 "Progetto di legge") che, in attuazione del disegno autonomistico sopradelineato, alla provincia di Bergamo, avendo essa tutti i requisiti indicati, venga attribuito lo Statuto provinciale di autonomia.

Si tratta di un caso concreto e corredato di ogni documentazione che attesta come questa provincia - con una popolazione di poco inferiore al milione di unità e, quindi, già nelle condizioni di richiedere oggi in base all'articolo 132, comma primo, della Costituzione di venire costituita in Regione - abbia una consistenza demografica superiore a ben cinque regioni italiane (Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Umbria, Molise e Basilicata) e veda a livello nazionale solo undici circoscrizioni provinciali con popolazione superiore alla sua (Torino, Milano, Brescia, Genova, Firenze, Roma, Napoli, Salerno, Bari, Palermo, Catania).

Le specificità proprie della provincia di Bergamo, sia sotto il profilo dell'identità culturale e storica che del "capitale umano", in termini sia di crescita demografica (essa rappresenta circa il 10 per cento dell'intera popolazione lombarda) che di produttività (il PIL provinciale è nettamente superiore a quello di interi Stati dell'Unione europea di ben più ampia consistenza demografica come, ad esempio, Grecia e Portogallo) la richiesta di attribuzione dello Statuto di autonomia provinciale.

La necessità urgente di disporre di una reale autonomia provinciale - secondo il modello di Trento e di Bolzano che bene si adatta alla realtà bergamasca - nasce dall'attuale stato di impotenza normativa e finanziaria in cui si trovano tutte le "auto-

nomie” bergamasche e, in primo luogo, quella provinciale che è di coordinamento e di programmazione. Di fronte all’intensa e vitale dinamica produttiva e commerciale della comunità che rappresenta, la provincia di Bergamo non ha oggi la possibilità di sorreggere come dovrebbe (e come la comunità richiede) con infrastrutture, viabilità, formazione, servizi alle persone e qualità della vita i suoi abitanti. E ciò continuerà ad essere impossibile sino a quando il quadro normativo-costituzionale non sarà modificato secondo le linee che il “Progetto di legge” indica con precisione e fattibilità.

Perchè l’autonomia sia viva ed operante la provincia di Bergamo, così come le altre che si trovano in analoghe condizioni e per le quali valgono ovviamente le stesse regole previste tra l’altro dall’articolo 13 del “Progetto di legge” (*Disposizioni per l’attuazione delle norme in materia di attribuzioni degli Statuti di Autonomia Provinciale*), non dovrà più essere costretta nelle maglie degli articoli 128, 129 e 130 della Costituzione, dei quali viene proposta l’abrogazione. Un’autonomia provinciale effettiva significa: la responsabilità della rappresentanza democraticamente scelta; la potestà legislativa; la devoluzione, o l’attribuzione, di congrue quote del gettito fiscale prodotto nel territorio. A questo riguardo il “Progetto di legge” prevede, all’articolo 7, ultimo comma, le percentuali minime delle quote del gettito fiscale che devono essere devolute, o attribuite, al fine di assicurare alla Provincia di potere efficacemente intervenire nelle materie sulle quali i poteri normativi e d’amministrazione della Provincia stessa, con il concorso dei comuni, sono essenziali e determinanti per garantire la crescita umana e lo sviluppo economico-sociale del territorio.

L’introduzione della specifica richiesta di autonomia per la provincia di Bergamo nel-

la revisione costituzionale che il presente “Progetto di legge” prevede, non prefigura alcuna posizione di privilegio ma solo l’attuazione di forme variabili di geometria costituzionale del tutto in linea con il principio autonomistico che è rifiuto dell’appiattimento e della uniformità che uccidono ogni spirito di iniziativa e di intrapresa. Solo con simili procedure è possibile togliere il tema dell’autonomia in generale – e quella provinciale in particolare – dall’astrattezza retorica e dall’impotenza pratica in cui oggi tutte le autonomie sono immerse e paralizzate.

Un sano ed ottimistico empirismo suggerisce di avere fiducia nei principi, nelle capacità di autogoverno delle provincie, soprattutto di quelle provincie che, come Bergamo – e come altre –, sono state, con il loro enorme impegno di lavoro e avendo sopportato e continuando a sopportare un altrettanto enorme onere fiscale, le vere artefici dell’entrata dell’Italia nella moneta unica europea. Va ora tenuto ben presente che un’autonomia reale ed affidata alle istituzioni provinciali e locali, secondo quanto prevede il “Progetto di legge” sinteticamente illustrato, è condizione imprescindibile per restare in Europa con dignità e con la giusta forza che nasce da Istituzioni che sono vicine alla fatica quotidiana che sarà sempre più ardua e difficile per tutti e che, perciò, dovrà trovare le Istituzioni partecipi, sollecite ed efficienti».

Allo scopo di far partecipare anche la provincia del Verbano Cusio Ossola al «tavolo» del dibattito parlamentare sulle autonomie locali, si presenta pertanto il seguente disegno di legge che, copiando integralmente il testo proposto dal comitato per la provincia autonoma di Bergamo, si limita a menzionare, all’articolo 5, la provincia del VCO in luogo di quella di Bergamo.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE****Art. 1.**

1. L'articolo 114 della Costituzione della Repubblica Italiana, è sostituito dal seguente:

«Art. 114. – La Repubblica, allo scopo di rendere effettivo il riconoscimento e la promozione delle autonomie locali e di adeguare i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento, è costituita dai Comuni, dalle Regioni, dalle Provincie e dallo Stato».

**Art. 2.**

1. L'articolo 115 della Costituzione della Repubblica Italiana è sostituito dal seguente:

«Art. 115. – I Comuni, le Provincie e le Regioni sono tutti enti autonomi con propri poteri e funzioni, stabiliti dalla Costituzione ed articolati secondo il principio di sussidiarietà».

**Art. 3.**

1. Dopo l'articolo 115 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 115-bis. – I Comuni, le Provincie e le Regioni hanno tutti autonomia statutaria, normativa, finanziaria, organizzativa ed amministrativa.

La potestà legislativa è ripartita fra le Regioni, le Provincie e lo Stato.

Alle Provincie sono attribuite forme e condizioni di autonomia normativa, finanziaria, organizzativa ed amministrativa adeguate ai caratteri comunitari delle popolazioni e dei territori, alle loro culture, storie,

caratteristiche produttive, economiche e sociali, nonchè alla loro contribuzione globale all'erario, secondo specifici Statuti adottati con leggi costituzionali e denominati Statuti di autonomia provinciale.

È attribuita ai Comuni la generalità delle funzioni regolamentari ed amministrative anche nelle materia nelle quali la potestà legislativa spetta allo Stato, alle Regioni o alle Province, salve le funzioni espressamente attribuite alle Regioni, alle Province o allo Stato dalla Costituzione, dalle leggi costituzionali e dalle leggi ordinarie, senza duplicazioni di funzioni o con l'individuazione delle rispettive responsabilità.

Tutti gli atti, normativi o regolamentari, delle Regioni, delle Province e dei Comuni non sono sottoposti, nè sono sottoponibili, a controlli preventivi di legittimità o di merito».

#### Art. 4.

1. L'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 116. - Alle regioni Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta, nonchè alla regione Trentino-Alto Adige, articolata nelle due provincie autonome di Trento e Bolzano, sono confermate e garantite costituzionalmente le forme e le condizioni di autonomia regionale e provinciale stabilite dai loro vigenti Statuti e dalle relative leggi costituzionali».

#### Art. 5.

1. Dopo l'articolo 116 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 116-bis. - Alla provincia del Verbano Cusio Ossola sono attribuite le competenze legislative ed amministrative di cui all'articolo 117-bis, secondo uno Statuto provinciale di autonomia adottato con legge costituzionale».



## Art. 6.

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 117. - Entro il territorio di una stessa regione possono coesistere provincie con uno Statuto di autonomia provinciale e provincie con Statuto ordinario.

Nei confronti delle Provincie nelle quali vige lo Statuto di autonomia provinciale la Regione emana norme legislative, con esclusivo carattere di programmazione e coordinamento, tenuto conto delle competenze provinciali, nelle seguenti materie:

1) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto;

2) espropriazione per pubblica utilità per le opere pubbliche di propria competenza;

3) regolamentazione dell'ordinamento degli enti preposti alla erogazione delle cure sanitarie o comunque operanti nel campo sanitario ed ospedaliero,

4) ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di carattere regionale;

5) ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle casse di risparmio e delle casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale».

## Art. 7.

1. Dopo l'articolo 117 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 117-bis. - Ogni Provincia alla quale è attribuito lo Statuto di autonomia provinciale ha competenza di legislazione e di amministrazione nelle seguenti materie:

1) indirizzi generali di assetto e coordinamento del territorio provinciale, circoscrizioni comunali;

2) toponomastica provinciale;

3) ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto;

4) tutela, conservazione e sviluppo del patrimonio storico, culturale, artistico e popolare, delle tradizioni, storia, lingue e dialetti;

5) usi e costumi locali, biblioteche, accademie, istituti, musei ed altre istituzioni culturali aventi carattere provinciale;

6) organizzazione di manifestazioni e di attività artistiche, culturali ed educative locali, anche con i mezzi radiotelevisivi;

7) urbanistica, piano territoriale provinciale e piani regolatori comunali;

8) difesa del suolo, tutela e valorizzazione ambientale e del paesaggio, prevenzione delle calamità;

9) usi civici;

10) ordinamento delle minime proprietà agricole e di quelle di collina e di montagna;

11) artigianato;

12) edilizia comunque sovvenzionata;

13) porti lacuali;

14) fiere e mercati;

15) tutela, utilizzazione e valorizzazione delle risorse idriche e energetiche;

16) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;

17) caccia e pesca;

18) agricoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna;

19) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale;

20) comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia;

21) assunzione diretta o partecipata di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali;

22) turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci;

23) agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;

24) espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale;

25) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza, l'orientamento al lavoro e per l'aggiornamento permanente nonché la riqualificazione dei lavoratori disoccupati;

26) opere idrauliche, organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;

27) assistenza e beneficenza pubblica;

28) scuola materna;

29) assistenza scolastica per i settori nei quali le Province hanno competenza legislativa;

30) edilizia scolastica;

31) addestramento e formazione professionale, anche post-laurea e di specializzazione;

32) polizia locale urbana e rurale;

33) istruzione elementare e secondaria: media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica;

34) commercio;

35) apprendistato e lavoro;

36) incremento della produzione industriale attraverso la creazione di poli tecnologici ed incubatoi per l'innovazione;

37) igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria ospedaliera;

38) attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature;

39) esercizi pubblici;

40) utilizzazione a livello provinciale delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico;

41) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni;

42) servizio antincendi;

43) sviluppo della cooperazione.

Per consentire alle Province con lo Statuto di autonomia provinciale di svolgere adeguatamente le competenze di legislazione e di amministrazione nelle materie di cui al primo comma, è attribuita alle Province

stesse una congrua quota del gettito fiscale prodotto nel territorio provinciale e, comunque, non inferiore al 60 per cento del gettito di tutti i tributi, con l'esclusione dell'IVA interna per la quale la devoluzione è pari al 70 per cento del gettito e dell'IVA per l'importazione per la quale la devoluzione è pari al 40 per cento. La devoluzione ha luogo secondo norme da emanare da parte del Parlamento nel termine perentorio di novanta giorni dall'adozione dello Statuto. La mancata emanazione delle norme comporta l'obbligo inderogabile da parte dei competenti uffici erariali provinciali di procedere alla trattenuta delle quote indicate ed alla loro immediata devoluzione alla Provincia interessata».

#### Art. 8.

1. Dopo l'articolo 117-*bis* della Costituzione, introdotto dall'articolo 7 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 117-*ter*. - La Regione emana norme legislative nelle seguenti materie per le Province nelle quali non vige lo Statuto di autonomia provinciale:

- 1) ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
- 2) circoscrizioni comunali;
- 3) polizia locale urbana e rurale;
- 4) fiere e mercati;
- 5) beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
- 6) istruzione artigiana, professionale e assistenza scolastica;
- 7) musei e biblioteche di enti locali;
- 8) urbanistica;
- 9) turismo ed industria alberghiera;
- 9) tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;
- 10) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
- 12) navigazione e porti lacuali;
- 13) acque minerali e terminali;
- 14) cave e torbiere;
- 15) caccia;

16) pesca nelle acque interne;  
17) agricoltura e foreste;  
18) artigianato;  
19) altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione».

#### Art. 9.

1. All'articolo 118 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I commi secondo e terzo non si applicano alle Province aventi uno Statuto di autonomia provinciale».

#### Art. 10.

1. L'articolo 128 della Costituzione è abrogato.

#### Art. 11.

1. L'articolo 129 della Costituzione è abrogato.

#### Art. 12.

1. L'articolo 130 della Costituzione è abrogato.

#### Art. 13.

1. Dopo l'articolo 133 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 133-bis. - L'attribuzione degli Statuti di autonomia provinciale è proposta ad iniziativa di almeno cinquantamila elettori i quali presentano, secondo la normativa esistente, un apposito progetto di legge costituzionale redatto in articoli secondo quanto disposto articolo 71, secondo comma. Il

progetto di legge deve essere corredato da una relazione illustrativa delle caratteristiche comunitarie territoriali, socio-demografiche, storiche e culturali, nonché dello sviluppo economico della Provincia e della capacità contributiva globale per la quale viene chiesta l'attribuzione dello Statuto d'autonomia provinciale.

Il presidente del consiglio della Provincia per la quale si chiede lo Statuto di autonomia provinciale deve, entro dieci giorni dalla pubblicazione del progetto di legge nella *Gazzetta Ufficiale*, inviare, disgiuntamente tra loro e nella forma di cui all'articolo 50, al ramo del Parlamento al quale il progetto di legge è stato presentato, il proprio parere che è obbligatorio ma non vincolante sul merito del provvedimento legislativo richiesto dai cittadini».



